



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF141

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	LETTERE DI INTENTI: NOVITÀ DECRETO CRESCITA
RIFERIMENTI	ART. 12-SEPTIES 34/2019 - ART. 1 C. 1 E 2 DL 746/83; RM 120/2016; INTERPELLO 7/02/2017
CIRCOLARE DEL	26/07/2019

Sintesi: in relazione alla disciplina delle lettere di intenti, la conversione in legge del DL 34/2019 (Decreto Crescita) ha previsto le seguenti novità, con effetto dal 1° gennaio 2020:

- per l'esportatore abituale: l'eliminazione formale dell'obbligo di inviare al fornitore la lettera d'intento (che, tuttavia, permane dal punto di vista sostanziale) unitamente alla ricevuta di presentazione telematica
 - per il fornitore: l'indicazione in fattura del numero di protocollo di ricezione fornito dall'esportatore abituale
- E' inoltre disposta, in relazione alle lettere di intento:*
- la soppressione dell'apposito Registro e dell'indicazione del mod. Iva delle lettere di intento ricevute
 - la revisione (con inasprimento) del regime sanzionatorio, di cui al comma 4-bis dell'art. 7, D.lgs. 471/97.

Come noto, la possibilità di acquistare in non imponibilità da parte degli esportatori abituali è soggetta ad una serie di stringenti adempimenti, la cui violazione comporta spesso sanzioni rilevanti.

Di recente, l'**art. 12-septies del DL 34/2019** ("Decreto Crescita"), inserito in sede di conversione in Legge, con la modifica dell'art. 1 c. 1 lett. c) DL 746/83, ha modificato:

- **gli adempimenti** da porre in essere da parte **sia dell'esportatore abituale** che del **fornitore**
- il relativo **regime sanzionatorio**

con effetto a decorrere dalle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020**.

Art. 1 D.L. del 29/12/1983 n. 746	
FINO AL 31/12/2019	DAL 1/01/2020
<p>1 lett. c) l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (...) trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. (...); la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.</p> <p><u>La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.</u></p> <p>2. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere <u>progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo.</u></p> <p><u>Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.</u></p>	<p>1 lett. c) l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.</p> <p>La dichiarazione può riguardare anche più operazioni.</p> <p>(soppresso)</p> <p>1 lett. c) Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.</p>

DICHIARAZIONI D'INTENTO – LE NOVITÀ ATTESE

Il regime delle lettere di intenti è stato oggetto di modifiche negli ultimi tempi; ad opera:

- ✓ della legge finanziaria 2013 (art. 1, co. 329 L. n. 228/2012), con effetto dal 1/01/2013
- ✓ del Decreto Semplificazioni (art. 20, D.lgs. 175/2014), con effetto dal 1/01/2015.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
 REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Di seguito il confronto del flusso operativo tra regime in vigore e quello che interverrà dal 2020:

DICHIARAZIONI D'INTENTO - FLUSSO OPERATIVO		
	FINO AL 31/12/2019	DAL 1° GENNAIO 2020
ESPORTATORE ABITUALE	<ul style="list-style-type: none"> trasmette telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse, ottenendo apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione 	invariato
	<ul style="list-style-type: none"> invia al fornitore la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall'Agenzia Entrate 	N.B.: non è più formalmente previsto l'obbligo di invio al fornitore della dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta telematica
FORNITORE	<p>può effettuare la cessione/prestazione in non imponibilità IVA solo dopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica consegnategli dall'esportatore abituale (cartacea) aver effettuato il <u>"riscontro telematico" di tale presentazione</u>, interrogando il sistema dell'Agenzia Entrate sulla scorta del protocollo di invio indicato dall'esportatore abituale. 	invariato
	E' tenuto a riepilogare in dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute (tramite la compilazione dell' apposito quadro DI)	(soppresso)

Come si può notare, il nuovo dettato normativo

- non richiede più, dal punto di vista formale, che l'esportatore abituale inoltri la dichiarazione di intento al fornitore
- limitandosi a disporre che quest'ultimo:
 - ✓ nelle fatture emesse in base alle dichiarazioni d'intento
 - ✓ riporti gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione (o vengano indicati nella dichiarazione doganale, nel caso di utilizzo in sede di importazione).

Tuttavia, è **evidente che:**

- ⇒ **l'esportatore abituale dovrà continuare ad inoltrare la lettera di intento** precedentemente trasmessa in via telematica, in modo tale da permettere al fornitore di includere il dato obbligatorio (il numero di protocollo attribuito alla lettera di intento dal sistema informativo dell'Agenzia)
- ⇒ **più semplicemente tale comunicazione** al fornitore **diventa priva di particolari formalità:**
 - non sarà più necessario che l'esportatore abituale trasmetta copia del modello approvato, debitamente sottoscritto, unitamente a copia della ricevuta telematica così ottenuta
 - ma sarà **sufficiente una comunicazione generica** in cui evidenzia
 - ✓ unitamente alla volontà di acquistare in non imponibilità (per un determinato volume o per una determinata operazione)
 - ✓ anche il fatto di aver proceduto all'invio telematico della lettera di intento, avendo ricevuto un determinato numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

A questo punto il **fornitore** deve **continuare ad effettuare il cd. "riscontro telematico"**, cioè ad accedere **all'apposita funzionalità web** dell'Agenzia Entrate al fine di verificare la veridicità della trasmissione telematica.

RISCONTRO TELEMATICO

Fino al 31/12/2019: la funzione presenta la seguente maschera (cui si accede attraverso il seguente indirizzo: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>):

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):

Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):

Anno dichiarazione:

Codice fiscale dichiarante:

Scegli destinatario

☐ Dogane

☐ Codice Fiscale

Una volta **inseriti tutti i dati richiesti**, contenuti nella ricevuta telematica:

- se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia
- quest'ultima rileva il seguente esito positivo *"dichiarazione d'intento correttamente presentata"*.

Risultato della verifica

 **DICHIARAZIONE DI INTENTO CORRETTAMENTE PRESENTATA**

Riepilogo dati inseriti

Protocollo:	17122838201355601
Progressivo:	000001
Anno:	2018
Dichiarante:	04707290297
Destinatario:	05042770288

Dal 1/01/2020, per quanto sia prevista l'emanazione di un apposito provvedimento attuativo che potrebbe parzialmente modificare tale procedura, il numero di protocollo di ricezione risulterà un dato obbligato (ancor prima che per l'indicazione in fattura, per la ricerca on-line della lettera di intento).

Ciò costringerà, sempre, l'esportatore abituale a comunicare al fornitore (oltre al proprio codice fiscale):

- di aver presentato la dichiarazione di intenti via telematica
- avendo ricevuto uno **specifico numero di protocollo** di trasmissione

anche se ciò, si ripete, avverrà senza particolari formalità (es: con una email che riepiloga i dati; a tal fine sarà sempre meglio utilizzare la PEC, per dare certezza dell'invio).



Nota: considerata l'univocità del citato numero di protocollo, dovrebbe risultare richiesto solo quest'ultimo (unitamente al codice fiscale del dichiarante), senza più alcuna indicazione del numero progressivo attribuito alla dichiarazione d'intento (che dovrebbe risultare soppressa - v. oltre).

Peraltro il **fornitore dovrà essere a conoscenza di tutti i dati della lettera di intento**, tra cui, principalmente, se l'esportatore abituale intende acquistare in non imponibilità:

- fino a un determinato volume** di acquisti (caso più frequente)
- oppure **per una singola operazione**, indicando l'importo massimo di tale operazione.

Naturalmente il modo più agevole per comunicare tali dati al fornitore rimarrà quello di inoltrare una copia della dichiarazione di intento inviata telematicamente, esattamente come avvenuto fino ad oggi.



Nota: peraltro, per quanto attiene l'utilizzo del plafond in sede di importazione, è la norma stessa a fare riferimento alla "consegna in dogana" della "copia cartacea" (in futuro sostituita dall'accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate da parte delle dogane).


CONCLUSIONE: dal punto di vista degli adempimenti

a) **dell'esportatore abituale:** nulla risulta modificato dal punto di vista sostanziale:

- questi deve comunicare al fornitore tutti i dati che già comunicava in precedenza
- essendo semplicemente ammesso procedere senza alcuna particolare formalità.

b) **del fornitore:**

- rimangono gli stessi obblighi previgenti di effettuare il riscontro telematico
- si aggiunge il nuovo obbligo di riportare in fattura il numero di protocollo rilasciato dall'Agenzia.



DICHIARAZIONI PRESENTATE IN DOGANA

Gli esportatori abituali possono presentare in Dogana (RM 38/2015):

- ✓ anche un'unica dichiarazione d'intento relativa a più importazioni
- ✓ comunicando l'importo del plafond che intendono utilizzare per la specifica importazione

NEW - per la verifica delle indicazioni suddette al momento dell'importazione:

- l'Agenzia Entrate mette a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento
- in tal modo **l'importatore sarà dispensato "dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione"**.

REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTI - NUMERAZIONE PROGRESSIVA

Con la soppressione del comma 2 dell'art. 1 DL 746/83 vengono meno alcuni obblighi riferiti sia all'esportatore abituale che al fornitore; in particolare **vengono meno:**

- a) l'obbligo di **numerare progressivamente la lettera di intenti** (da parte di entrambi i soggetti)
- b) l'obbligo di **sua annotazione entro 15 giorni** (dalla emissione per l'esportatore abituale e dalla ricezione per il fornitore) **in apposito registro.**



Nota: premesso che potrà ritenersi opportuno, per una migliore gestione interna, procedere in via facoltativa all'attribuzione di un numero di protocollo, con ogni probabilità tale soppressione deriva dal fatto che il riferimento univoco alla lettera di intenti è desumibile dalla fattura elettronica inviata dall'esportatore abituale.

RIEPILOGO DELLE LETTERE DI INTENTO IN DICHIARAZIONE ANNUALE

Con la soppressione del comma 2 dell'art. 1 D.L. 746/83 risulta soppressa anche il riepilogo delle lettere di intento ricevute dal fornitore.


QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente

Partita IVA

VI1 Numero protocollo

VI2



DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con apposito Provvedimento dell'Agenzia, da adottarsi **entro il 27/08/2019** (60gg dall'entrata in vigore della L. 58/2019 di conv. del DL 34/2019), saranno definite le modalità attuative delle nuove disposizioni.

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Art. 1 D.L. del 29/12/1983 n. 746	
FINO AL 31/12/2019	DAL 1/01/2020
4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, <u>prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e</u> riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17	4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17

NEW - Il c.2 dell'art. 12-septies del DL 34/2019 interviene sul regime sanzionatorio di cui al comma 4-bis art. 7, D.lgs. 471/1997, prevedendo che:

→ se il fornitore emette fattura in regime di non imponibilità **senza avere prima effettuato riscontro telematico**

→ si applica sempre la **sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata** indipendentemente che sussistessero tutti i requisiti per l'applicazione della non imponibilità.

N.B.: in precedenza tale articolo prevedeva la **sanzione fissa da € 250 ad € 2.000** (derubricando, nella sostanza, tale comportamento in violazione formale) se il fornitore dell'esportatore abituale:

- emetteva fattura in regime di non imponibilità senza il preventivo riscontro telematico
- ma la lettera d'intenti risultava effettivamente preventivamente trasmessa dall'esportatore abituale** (oltre che consegnata in via cartacea da quest'ultimo al fornitore, unitamente al progressivo di ricezione, in assenza di cui il fornitore non avrebbe mai applicato la non imponibilità).

Si verifica, così, un forte inasprimento delle sanzioni a fronte di un comportamento che, in concreto, non ha comportato alcuna violazione sostanziale (l'esportatore ha ridotto il plafond disponibile, infatti).

DICHIARAZIONI DI INTENTI E REGIME SANZIONATORIO

SOGGETTO	VIOLAZIONE	SANZIONI (D.Lgs.471/97)			
		FINO AL 31/12/2019		DAL 1/01/2020	
FORNITORE	Fatturazione in non imponibilità IVA prima di: - aver ricevuto la comunicazione dell'esportatore abituale - aver effettuato il riscontro telematico	art. 7 c. 4-bis	art. 7 c. 3	art. 7 c. 4-bis	art. 7 c. 3
		Se la lettera di intenti era effettivamente trasmessa	In caso contrario	Indipendentemente che la lettera di intenti sia stata effettivamente trasmessa o meno	
		da €. 250 ad €. 2.000	dal 100% al 200% dell'Iva non applicata	dal 100% al 200% dell'Iva non applicata	
ESPORTATORE ABITUALE	in mancanza dei presupposti rilascia la lettera di intenti al fornitore/Dogana (o ne fruisce oltre il plafond disponibile)	art. 7 c. 4			
		dal 100% al 200% dell'Iva non applicata			

Infine si ritiene implicitamente abrogata la sanzione riferita alla omessa numerazione e annotazione sul registro delle lettere di intento (sanzione da € 516 ad € 2.582, ex art. 2 c. 2 DL 746/83).

DUBBIO: non è chiaro (come già in passato per l'indicazione del numero progressivo della lettera di intento apposto dal fornitore) cosa avvenga nel caso di **mancata indicazione degli estremi** (numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate, dal 1/01/2020) **nella fattura**; infatti:

- per tale violazione **non è prevista una sanzione specifica**
- si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le **irregolarità formali, da € 250 ad € 2.000** (art. 8 DLgs. 471/97).

Nota: peraltro, equità vorrebbe (ma così non sarà) che questo fosse il comportamento sanzionato in modo proporzionale, in quanto non permette all'Agenzia un tempestivo controllo tra:

- ✓ il cumulo delle fatture elettroniche in non imponibilità emesse dal singolo fornitore
- ✓ e la lettera di intento emessa nei confronti di quest'ultimo